



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 29866 122.11/2018 del 21 DIC 2018 / Pos. n. 8

Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica
Dipartimento regionale delle Autonomie Locali
Servizio I "Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali"
(Rif. nota prot. n. 16469 del 9.11.2018)

Oggetto: Dimissioni "con decorrenza posticipata" dalla carica di Sindaco.

1. Con la nota in riferimento il Dipartimento delle Autonomie Locali ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine ad una questione, di cui il medesimo Dipartimento è stato investito, relativa alla decorrenza del termine fissato dall'art.11, comma 1 bis, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35¹, così come modificato dall'art. 5, comma 1, della l.r. 11 agosto 2016, n. 17, nell'ipotesi, verificatasi, in cui il Sindaco di un comune siciliano riporti nell'atto di dimissione "*una decorrenza posteriore*" a quella della sua presentazione.

Nel merito viene riferito che il competente Servizio del Dipartimento richiedente, con riguardo all'individuazione della data di efficacia delle dimissioni de quibus e in risposta ad una richiesta di chiarimenti dello stesso Comune, ha sostenuto che "*nulla osta a considerare come data*

¹ L.R. 15-9-1997 n. 35 Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale - Art. 11 Cessazione dalle cariche.

"...

1-bis. *Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.*

"...";

di partenza, per il calcolo del termine di cui all'art. 11, comma 1 bis, (n.d.r. richiamato) il giorno espressamente indicato dal Sindaco dimissionario ...”.

Nel caso concreto, da cui trae origine l'odierna richiesta di parere, il Sindaco ha ritirato le dimissioni nel termine di venti giorni dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo dell'ente locale.

Tuttavia, stante l'interesse che la questione riveste, il Dipartimento delle Autonomie Locali avanza richiesta di parere esprimendo l'avviso che non si possa non considerare la “volontà del soggetto dimissionario di postergare la data d'inizio degli effetti del suo atto” trattandosi di un “atto di volontà” che “rientra nella sfera giuridica del soggetto stesso che, pertanto, è il solo a potere stabilire, unilateralmente, la decorrenza degli effetti derivanti dallo stesso”.

2. In relazione al quesito sottoposto all'esame si rappresenta quanto segue.

Occorre preliminarmente evidenziare che l'articolo in commento trova corrispondenza a livello nazionale nel T.U.E.L. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, art. 53, comma 3².

Si tratta di una disposizione che, invero, ha recepito quanto a suo tempo già prescritto dall'art. 37 bis della Legge 8 giugno 1990, n. 142³, con la quale il legislatore statale ha inteso dissipare ogni dubbio interpretativo sull'efficacia dell'atto di dimissioni del Sindaco comunale, stabilendo, appunto, che queste non siano produttive di alcun effetto immediato ma, piuttosto, acquistino efficacia soltanto decorsi venti giorni dalla loro presentazione.

La *ratio* della posticipazione, tanto dell'efficacia delle dimissioni (rispetto alla data di presentazione) quanto della loro stessa irrevocabilità, sta nella volontà del legislatore di assegnare al Sindaco (titolare del potere di disporre delle sue dimissioni) un congruo lasso di tempo

² D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Articolo 53 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia

“...
...”

3. *Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.*

“...
...”

³L. 8-6-1990 n. 142 Ordinamento delle autonomie locali - Art. 37-bis. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.

“...
...”

3. *Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.*

“...
...”

funzionale alla migliore ponderazione delle conseguenze connesse alle dimissioni: con ciò rendendo possibile e praticabile il ritiro della manifestazione di volontà, inizialmente rassegnata.

Quanto alle modalità di presentazione dell'atto con cui, per l'appunto, si manifesta la volontà abdicativa, il *dies a quo*, per il computo del predetto termine di venti giorni, è identificato nel giorno in cui le dimissioni vengono acquisite al protocollo dell'ente.

Tale assunto è l'orientamento ormai consolidato del Ministero dell'Interno, come correttamente evidenziato dal Dipartimento richiedente, espresso in occasione di pareri resi sulla decorrenza del termine stabilito dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. 267/2000 (recante formulazione sostanzialmente identica all'art. 11, comma 1 bis, della l.r. n. 35/1997).

Si osserva, inoltre, che il regime delle dimissioni del sindaco, sotto il profilo che qui interessa della revocabilità entro venti giorni dalla presentazione, si pone in deroga con il principio generale della immediata operatività ed irretrattabilità delle dimissioni degli amministratori locali (cfr. parere del Ministero dell'Interno del 24 agosto 2006).

La specialità della norma, giustificata dalla gravità della situazione che ne consegue, porta a ritenere necessaria una interpretazione rigorosa.

Questo Ufficio è, pertanto, dell'avviso che debba prevalere una applicazione conforme alla formulazione della norma, che fa decorrere gli effetti delle dimissioni (inclusa l'irrevocabilità) allo scadere dei venti giorni dalla "*presentazione*", *id est*, per il consolidato orientamento di cui sopra, dalla assunzione al protocollo del relativo atto.

La dichiarazione di volontà del dimissionario, ritualmente esterna con la protocollazione dell'atto di dimissioni, assume una rilevanza giuridica idonea a produrre effetto decorso il termine di venti giorni stabilito dalla legge e non è, ad avviso di questo Ufficio, sottoponibile né a condizione né a termine.

Diversamente opinando, secondo l'impostazione cui aderisce il Dipartimento richiedente, il termine di venti giorni, che l'ordinamento (regionale e statale) collega alla "*presentazione*" delle dimissioni del Sindaco, potrebbe essere liberamente modificato così da eludere la specialità del regime riservato alle predette dimissioni segnato da una rigida procedura temporale e sequenziale.

Pertanto la libertà di autodeterminare la data di efficacia delle dimissioni non è compromessa ma esercitabile fino al momento della formalizzazione della volontà abdicativa.

L'atto di rassegna delle dimissioni dalla carica di Sindaco si configura, al pari di quello del consigliere comunale⁴, come un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell'agente ma sono disposti dall'ordinamento senza riguardo all'intenzione di colui che li pone in essere, con la sola eccezione - giustificata dalla grande

⁴ Vedasi con riguardo alle dimissioni del consigliere comunale il parere di questo Ufficio n. 169/2007.

valorizzazione data alle funzioni di vertice del sindaco e dalle gravi conseguenze che derivano dalle sue dimissioni - del termine di venti giorni concesso per consentire all'interessato dimissionario una pausa di riflessione ed in ipotesi di ritirare le dimissioni.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. David Bologna 

IL DIRIGENTE
Avv. Vitalba Vaccaro

F.TO V. VACCARO 



L'AVVOCATO GENERALE
Avv. Gianluigi M. Amico

